

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	Approvazione convenzione tra Azienda USLTC e Azienda USL di Bologna per collaborazione di assistenza sanitaria di medicina generale a favore di cittadini della zona Alto Mugello ricoverati presso le residenze sanitarie assistenziali del Comune di Firenzuola

Dipartimento	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI
Direttore della Struttura	CIARDETTI MARIA ANTONIETTA
Responsabile del procedimento	MARGELLI VERONICA

Conti Economici			
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 12.800	“Costi per assistenza MMG”	3B020101	2024
€ 76.600	“Costi per assistenza MMG”	3B020101	2025
€ 64.000	“Costi per assistenza MMG”	3B020101	2026

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	15	Schema convenzione

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell'11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista l’Intesa, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 5/12/2013 (Rep. atti n. 164/CSR) sull’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2019-2021” (Rep. atti n. 51/CSR del 4 aprile 2024) – Conferenza approvazione ACN;

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii. – Triennio 2019-2021 del 04/04/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1398/2006 avente ad oggetto “Accordo regionale in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23/05/2005 mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”;

Richiamato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l’anno 2023 - Regole tecniche” - Rep. atti n. 124/CSR dell’11 luglio 2024;

Premesso che:

- la Legge n. 241/1990 che all’art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere fra loro gli accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, co. 2 e 3 della medesima legge;
- il Decreto Legislativo n. 502/1992, all’art. 8 sexies, co. 8, prevede che nell’ambito della definizione dei criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quella di residenza, le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;
- la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna hanno promosso politiche collaborative volte a regolarizzare gli scambi di prestazioni sanitarie attraverso l’integrazione dei servizi e la regolamentazione dei reciproci rapporti economici, anche al fine di affrontare secondo principi di efficienza ed economicità, in un’ottica di sinergia di sistema, le problematiche specifiche delle aree di confine;

Considerato che, nella zona dell’Alto Mugello, le difficoltà logistiche dovute alla particolare conformità ed ubicazione geografica del territorio, vicino alla zona di confine con la regione Emilia-Romagna, hanno generato una progressiva e persistente difficoltà organizzativa, di programmazione ed effettuazione dell’attività di assistenza sanitaria per garantire continuità ed uniformità di adeguata copertura assistenziale tramite Medici di medicina generale dell’Azienda USLTC per i cittadini della suddetta zona di confine ed in

particolare per i pazienti ricoverati presso le RSA ubicate nel Comune di Firenzuola (Villa Valverde, Villa Le Ortensie, S.S. Annunziata);

Evidenziato che tali difficoltà logistico-organizzative, gestionali e di programmazione dell'attività di assistenza conseguono anche dalla mancata copertura assistenziale della suddetta zona carente, bandita per il pensionamento anticipato di due MMG, stante anche la preventiva verifica intercorsa, in fase di istruttoria, con il Direttore f.f. SOC Medicina Generale e Continuità Assistenziale agli atti della SOC scrivente e da un numero di assistiti presso le citate RSA del Comune di Firenzuola superiore al numero di assistiti massimo consentito dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”, in rapporto alla disponibilità rilevata (n. 2 MMG) per tale zona territoriale;

Rilevato che l'ubicazione delle suddette RSA è molto vicina al territorio emiliano risultando pertanto facilmente accessibile ai MMG del Comune di Monghidoro convenzionati con l'AUSL di Bologna;

Rilevato altresì che, la disponibilità dei MMG convenzionati con l'AUSLBO ad accettare le domande in deroga territoriale dei ricoverati nelle RSA situate nel Comune di Firenzuola, sulla base della scelta effettuata nei loro confronti da parte dei suddetti pazienti, garantirebbe una più efficiente ed adeguata copertura territoriale di assistenza primaria a ciclo di scelta nella zona del Comune di Firenzuola con una conseguente migliore gestione organizzativa delle attività di assistenza, una più efficiente gestione ed erogazione dei servizi, nonché una migliore qualità dei percorsi clinico-assistenziali per gli ospiti delle RSA interessate;

Ricordato che l'art. 39, comma 5 del vigente Accordo Collettivo Nazionale di riferimento prevede espressamente la possibilità che un paziente scelga un MMG operante in Comuni limitrofi (in questo caso Monghidoro) di Aziende/Regioni diverse da quella di appartenenza, nel rispetto del principio di autonomia, libertà ed imparzialità della opzione di scelta che resta ad esclusivo carico dell'assistito;

Considerato quindi che si rende necessario procedere alla formalizzazione di un accordo convenzionale con l'Azienda USL di Bologna per il superamento tempestivo della persistente situazione di criticità dovuta a difficoltà logistiche, organizzative, di programmazione e adeguata copertura assistenziale, per i motivi sopra descritti;

Dato atto quindi che, l'Azienda USLTC per migliorare la qualità del servizio e garantire una più efficiente copertura territoriale di assistenza primaria a ciclo di scelta nella zona dell'Alto Mugello, in un'ottica di sinergia di sistema, di politiche collaborative interregionali ed altresì, al fine di garantire il mantenimento della qualità e l'efficienza dei percorsi assistenziali erogati, ha richiesto all'AUSLBO di attivare una collaborazione tramite nota Prot. n. 24389/2024, agli atti della SOC scrivente, affinché i MMG convenzionati con l'Azienda bolognese si rendano disponibili ad accettare domande in deroga territoriale dei cittadini dell'Alto Mugello ricoverati nelle RSA ubicate nel Comune di Firenzuola e sopra richiamate;

Acquisita la scheda di fabbisogno agli atti della SOC scrivente sottoscritta dal Direttore della SDS zona Mugello (in qualità di referente della struttura proponente la proposta di collaborazione) e dal Direttore della Rete Sanitaria Territoriale dell'AUSLTC (in qualità di referente per il Dipartimento richiedente), per la richiesta formale di attivazione di un rapporto convenzionale con l'AUSLBO in cui si rilevano, oltre alle motivazioni ed obiettivi da raggiungere, sopra descritti, anche il volume prestazionale annuale ipotizzato, sulla base dei dati storici registrati e il volume economico, come di seguito meglio esplicitato;

Precisato che la suddetta scheda di fabbisogno è stata condivisa e partecipata preventivamente anche al Direttore f.f. SOC Medicina Generale e Continuità Assistenziale e con la Direttrice SOS Coordinamento Sanitario Servizi Territoriali Zona Mugello come da corrispondenza intercorsa e agli atti della SOC scrivente;

Preso atto che l'AUSLBO, stante le intese intercorse come da corrispondenza agli atti della SOC scrivente, si è resa di fatto disponibile a garantire la collaborazione richiesta dall'AUSLTC sopra richiamata, tramite l'individuazione di propri medici di medicina generale convenzionati;

Evidenziato altresì che, al fine di procedere con la definizione concordata e congiunta con gli uffici amministrativi dell'AUSLBO di una proposta di accordo convenzionale, il Direttore f.f. SOC Medicina Generale ha provveduto preventivamente a verificare con la Regione Toscana, come da corrispondenza agli atti partecipata alla SOC scrivente in data 29 maggio 2024 ed in seguito ai chiarimenti intercorsi con il Direttore della SOC Sistemi Informativi e Analisi Statistiche dell'AUSLTC del 24 maggio 2024, la fattibilità di fare ricorso alla fatturazione diretta degli accessi e delle quote capitarie a titolo di rimborso all'AUSLBO, come proposto in fase di istruttoria dalla medesima;

Rilevato che la Regione Toscana non ha rilevato formalmente particolari motivi ostativi agli atti per la formalizzazione della convenzione *de quo*, nell'ottica anche di una collaborazione interregionale, utilizzando la modalità della fatturazione diretta delle quote capitarie per assistito come proposto dall'AUSLBO che dovrà impegnarsi a non inserire tali quote ed eventuali prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della collaborazione suddetta, nei flussi regionali oggetto di compensazione, come evidenziato e concordato tramite corrispondenza in corso di istruttoria, agli atti della SOC scrivente;

Preso atto quindi che le parti hanno raggiunto un'intesa formale sul testo di convenzione di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come da comunicazione e-mail del 09/10/2024 agli atti della SOC scrivente, al fine di regolamentare gli aspetti organizzativi, giuridici ed economici della collaborazione di assistenza sanitaria per i cittadini della zona Alto Mugello ricoverati presso le residenze sanitarie assistenziali del Comune di Firenzuola, tramite propri medici di medicina generale convenzionati del Comune di Monghidoro;

Dato atto che l'Allegato A) è stato preventivamente partecipato ai referenti interni interessati al fine di eventuali osservazioni come da e-mail del 09/10/2024 e che non sono stati fatti particolari rilievi al testo medesimo che pertanto può ritenersi approvato e definitivo come da intese formalizzate ed intercorse tra le parti agli atti della SOC scrivente;

Concordato che le parti si riservano di definire eventuali aspetti procedurali ed organizzativi di dettaglio tramite successivi protocolli operativi che dovranno essere preventivamente condivisi e approvati tramite i rispettivi referenti aziendali individuati o delegati;

Precisato che:

- l'attività riguarda nello specifico:
 - a) attività di assistenza sanitaria programmata di medicina generale a soggetti ospiti nelle residenze sanitarie assistite (RSA) sopra indicate a seguito della scelta in deroga territoriale;
 - b) prestazioni generali anche in momenti diversi dall'accesso programmato (visite mediche, consulto con lo specialista), particolari ed aggiuntive di medicina generale a soggetti ospiti nelle residenze sanitarie assistite (RSA) sopra indicate previa scelta in deroga territoriale. (Le eventuali altre prestazioni sanitarie continuano ad essere erogate tramite i canali istituzionali dell'AUSLTC e pertanto non saranno oggetto di fatturazione diretta tra le parti, ivi inclusi i trasporti con ambulanza che restano a carico della Regione Toscana, previsti per i residenti in Toscana);

- l'attività di assistenza sanitaria di medicina generale erogata dai medici appositamente incaricati e convenzionati con l'AUSLBO, potrà essere effettuata previa accettazione delle domande di scelta in deroga da parte dei cittadini della zona Alto Mugello ricoverati presso le RSA del Comune di Firenzuola, secondo specifiche modalità organizzative e procedurali da concordarsi preventivamente direttamente tra gli uffici anagrafe delle Parti, utilizzando apposita modulistica;

Acquisito il prospetto riepilogativo trasmesso in data 16 maggio 2024 dall'AUSLBO relativo alle voci di costo, di seguito dettagliate e che saranno oggetto di fatturazione diretta a titolo di rimborso e a carico dell'Azienda USLTC (già comprensive di EMPAM pari al 10,375% a carico dell'AUSLBO su competenze lorde), in vigore presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1398/2006 sopra richiamata;

Stabilito quindi che l'Azienda USLTC si impegna a corrispondere all'AUSLBO, per l'attività oggetto di collaborazione, tramite apposita rendicontazione trimestrale e fatturazione diretta, per ciascun assistito ospitato in RSA:

- € 8,97 euro al mese (di cui ENPAM pari a 0,84 euro/mese) - *compenso totale per assistito over 75*
- € 5,98 euro al mese (di cui ENPAM pari a 0,56 euro/mese) - *compenso totale per assistito under 75*

Concordato altresì che alle tariffe di cui sopra sarà aggiunta la quota spettante per singolo accesso programmato (visita cad.) che i medici incaricati dall'AUSLBO effettueranno nelle citate RSA del Comune di Firenzuola come previsto dalla DGR n. 1398/2006 della Regione Emilia Romagna, pari a € 15,45 (comprensiva di ENPAM pari a € 1,45/accesso);

Rilevato, come da scheda di fabbisogno agli atti della SOC scrivente e sopra citata che il volume prestazionale presunto per circa n. 160 ospiti nelle suddette tre RSA del Comune di Firenzuola è verosimilmente pari al massimo a n. 3.840 accessi annui stimati sulla base dei dati storici e che tale stima è comunque suscettibile di variazioni al momento non preventivabili tenuto conto della possibile oscillazione e variabilità del numero di ospiti presenti in ciascuna RSA e conseguentemente del numero possibile di accessi programmabili e quote capitarie;

Rilevato infine che, la spesa annuale complessiva presunta, suscettibile di variazioni al momento non preventivabili, derivante dalla collaborazione *de quo*, è di circa 76.550 euro annui, per eccesso 76.600 comprensive di quota ENPAM, così ripartito come da dati relativi al volume economico forniti ed indicati nella scheda di fabbisogno agli atti della SOC:

- € 17.222,40 annuali per il rimborso relativo alle quote capitarie per assistito;
- € 58.328 annuali per il rimborso degli accessi programmati;

Stabilito che la convenzione tra l'AUSLTC e l'AUSLBO di cui all'Allegato A) del presente atto avrà una durata pari a tre annualità a decorrere dall'acquisizione dell'ultima firma in formato digitale, fermo restando che eventuali rapporti intercorsi nelle more della sua sottoscrizione, saranno ricondotti e regolamentati alle condizioni giuridiche ed economiche della convenzione medesima;

Evidenziato quindi che l'importo complessivo presunto (ENPAM incluso) derivante dalla collaborazione regolamentata tramite convenzione di cui all'Allegato A) del presente anno, per una durata complessiva di tre annualità è stimabile in € 153.400, suscettibile di variazioni, così ripartito:

- annualità 2024 (n. 2 mesi): € 12.800
- annualità 2025 (n. 12 mesi): € 76.600
- annualità 2026 (n. 10 mesi, salvo eventuale prosecuzione della collaborazione): € 64.000

Dato atto quindi che la spesa complessiva presunta, sopra rilevata, per la durata della collaborazione fino ad ottobre 2026 sarà imputata come segue:

- € 12.800, a carico del Bilancio di previsione anno 2024, conto economico 3B020101 “Costi per assistenza MMG”;
- € 76.600, a carico del Bilancio di previsione anno 2025, conto economico 3B020101 “Costi per assistenza MMG”;
- € 64.000, a carico del Bilancio di previsione anno 2026, conto economico 3B020101 “Costi per assistenza MMG”;

Acquisito il parere del DPO AUSLTC per quanto riguarda la regolamentazione degli aspetti relativi alla privacy e al trattamento dati del 09/10/2024;

Preso atto dei chiarimenti circa gli aspetti di gestione assicurativa e delle relative responsabilità dei MMG convenzionati con l’AUSLBO del Referente U.O.C. Processi Amministrativi Cure Primarie dell’azienda medesima, come da e-mail del 01/10/2024, di fatto condivisa per vie brevi anche con il Direttore S.O.C. Comitato gestione sinistri e assicurazioni dell’AUSLTC;

Individuati quali Referenti della convenzione:

- per gli aspetti relativi al controllo e validazione dell’attività: le strutture della rete territoriali;
- per gli aspetti relativi alla liquidazione delle fatture, della preventiva emissione dell’ordine NSO e del monitoraggio di spesa del conto di riferimento: le strutture amministrative delle CUN;
- per gli aspetti sanitari della convenzione: la Dr.ssa Erita Donnini – Direttrice SOS Coordinamento Sanitario Servizi Territoriali Zona Mugello;

Evidenziato che le modalità di rendicontazione, fatturazione/liquidazione dell’attività sono quelle indicate all’art. 6 della convenzione di cui all’Allegato A) e che pertanto gli adempimenti amministrativi relativi alla verifica della corretta esecuzione dell’attività anche a fini liquidatori, nonché della fatturazione, del monitoraggio della spesa complessiva annuale di riferimento, non è gestita direttamente dalla SOC scrivente, ma ad altre strutture di riferimento concordate ed individuate nel corso dell’istruttoria agli atti;

Ritenuto di delegare la Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti, in qualità di Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, alla sottoscrizione della convenzione di cui all’Allegato A) del presente atto per la collaborazione di cui trattasi, conferendogli il relativo mandato e delega con il presente atto;

Ritenuto opportuno di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. ai fini dell’urgente sottoscrizione della convenzione di cui all’Allegato A) del presente atto, funzionale a dare esecutività alla collaborazione per la risoluzione tempestiva delle criticità organizzative e logistiche dell’attività di assistenza sanitaria nella zona dell’Alto Mugello sopra rilevate e garantire quindi una più efficiente ed idonea risposta assistenziale per gli ospiti ricoverati presso le RSA del Comune di Firenzuola;

Preso atto che il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla Dr.ssa Veronica Margelli, in servizio presso la SOC medesima, in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi, Dr.ssa Rita Bonciani, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di approvare** lo schema di convenzione tra l'Azienda UsI Toscana Centro e l'Azienda USL di Bologna di cui All'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di regolamentare gli aspetti organizzativi, giuridici ed economici della collaborazione di assistenza sanitaria per i cittadini della zona Alto Mugello ricoverati presso le residenze sanitarie assistenziali del Comune di Firenzuola, tramite propri medici di medicina generale convenzionati del Comune di Monghidoro;
2. **di stabilire** che la convenzione di cui all'Allegato A) del presente atto avrà una durata pari a tre annualità a decorrere dall'acquisizione dell'ultima firma in formato digitale, fermo restando che eventuali rapporti intercorsi nelle more della sua sottoscrizione, saranno ricondotti e regolamentati alle condizioni giuridiche ed economiche della convenzione medesima;
3. **di precisare** che:
 - l'attività riguarda nello specifico:
 - a) attività di assistenza sanitaria programmata di medicina generale a soggetti ospiti nelle residenze sanitarie assistite (RSA) sopra indicate a seguito della scelta in deroga territoriale;
 - b) prestazioni generali anche in momenti diversi dall'accesso programmato (visite mediche, consulto con lo specialista), particolari ed aggiuntive di medicina generale a soggetti ospiti nelle residenze sanitarie assistite (RSA) sopra indicate previa scelta in deroga territoriale. (Le eventuali altre prestazioni sanitarie continuano ad essere erogate tramite i canali istituzionali dell'AUSLTC e pertanto non saranno oggetto di fatturazione diretta tra le parti, ivi inclusi i trasporti con ambulanza che restano a carico della Regione Toscana, previsti per i residenti in Toscana);
 - l'attività di assistenza sanitaria di medicina generale erogata dai medici appositamente incaricati e convenzionati con l'AUSLBO, potrà essere effettuata previa accettazione delle domande di scelta in deroga da parte dei cittadini della zona Alto Mugello ricoverati presso le RSA del Comune di Firenzuola, secondo specifiche modalità organizzative e procedurali da concordarsi preventivamente direttamente tra gli uffici anagrafe delle Parti, utilizzando apposita modulistica;
4. **di stimare** la spesa annuale complessiva presunta, suscettibile di variazioni al momento non preventivabili, derivante dalla collaborazione *de quo* e ipotizzata sulla base dei dati storici registrati, per euro € 153.400 così ripartita:
 - annualità 2024 (n. 2 mesi): € 12.800
 - annualità 2025 (n. 12 mesi): € 76.600
 - annualità 2026 (n. 10 mesi, salvo eventuale prosecuzione della collaborazione): € 64.000;
5. **di imputare** la suddetta stima triennale di spesa come segue:
 - € 12.800, a carico del Bilancio di previsione anno 2024, conto economico 3B020101 "Costi per assistenza MMG";
 - € 76.600, a carico del Bilancio di previsione anno 2025, conto economico 3B020101 "Costi per assistenza MMG";

- € 64.000, a carico del Bilancio di previsione anno 2026, conto economico 3B020101 “Costi per assistenza MMG”;
- 6. **di individuare**, quali Referenti:
 - per gli aspetti relativi al controllo e validazione dell’attività: le strutture della rete territoriali;
 - per gli aspetti relativi alla liquidazione delle fatture, della preventiva emissione dell’ordine NSO e del monitoraggio di spesa del conto di riferimento: le strutture amministrative delle CUN;
 - per gli aspetti sanitari della convenzione: la Dr.ssa Erita Donnini – Direttrice SOS Coordinamento Sanitario Servizi Territoriali Zona Mugello;
- 7. **di delegare** alla sottoscrizione digitale della convenzione di cui all’Allegato A) del presente atto la Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti, Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni;
- 8. **di impegnare** la SOC scrivente a trasmettere copia del presente atto al Direttore della SDS zona Mugello, al Direttore della Rete Sanitaria Territoriale; alla Direttrice SOS Coordinamento Sanitario Servizi Territoriali Zona Mugello; al Direttore SOC Servizi al Cittadino Firenze Empoli, Direttore f.f. SOC Medicina Generale e Continuità Assistenziale; al Direttore SOC Innovazione organizzativa per la gestione della cronicità e sanità organizzativa;
- 9. **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
- 10. **di dichiarare** per i motivi indicati in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42 comma 4 della LRT 40/2005 e ss.mm.ii, vista l’urgenza di provvedere alla regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti tra le parti, al fine di dare tempestiva operatività alla collaborazione;
- 11. **di pubblicare** sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)